

STATUTO

SANT'AMBROGIO OPERE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV CORSO BRODOLINI
36/38

Numero REA: PV - 238607

Codice fiscale: 02010260186

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

NOTAIO FRANCESCO RIZZI

sede: via Cairoli n.36, Vigevano (PV) Tel. 0381.74229 - 79928 Fax 0381.692518

sede secondaria: via San Protaso n.2., Casorate Primo (PV) Tel. 02.90516350

mail frizzi@notariato.it

ALLEGATO "A" al n. 23.676/17.501 di repertorio in data 14 novembre 2024

COOPERATIVA SOCIALE

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO-OGGETTO-NORMATIVA APPLICABILE

ART. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata "SANT'AMBROGIO OPERE Cooperativa sociale ONLUS".

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Vigevano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

ART.4 - Scopo e oggetto

La Cooperativa si propone di perseguire scopi sociali ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali: la mutualità, la democraticità, la solidarietà, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, la promozione di realtà diverse e lontane, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori. La cooperativa non ha finalità speculative e, ispirandosi ai principi della dottrina sociale della Chiesa, si propone, tramite la forma associativa, di svolgere in modo continuativo diverse attività con il fine della qualificazione umana, morale, culturale, professionale, attraverso l'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione, ai sensi dell'art.1, comma 1, punto B della Legge 381/91 ed eventuali successive modifiche. Tutto questo attraverso l'impiego e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a titolo professionale, di volontariato o come utenti partecipano alle attività ed alla gestione della cooperativa. Per il raggiungimento dei suddetti scopi, la cooperativa intende impegnarsi ad interagire con altre strutture cooperative, in modo continuativo o secondo contingenti opportunità, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa

impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può anche operare con terzi.

La cooperativa può quindi impegnarsi nelle seguenti attività:

1. attività artigianali specializzate e di manovalanza presso privati, enti pubblici ed altro;
2. lavori di pulizia con ogni attività complementare prevista dagli scopi sociali;
3. produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro;
4. servizi nel campo dell'arte, della cultura, del tempo libero, dello sport, dell'informazione, dell'animazione e della formazione sociale;
5. servizi di supporto scolastico con personale ausiliario, bidelleria, vigilanza e custodia;
6. servizi nel campo dell'edilizia: manutenzione, imbiancatura, tappezzeria;
7. servizi relativi a impianti elettrici ed idraulici;
8. servizi di tutela ambientale e/o difesa del suolo e di manutenzione di aree verdi;
9. conduzione di aziende agricole, forestali, con coltivazioni ortofrutticole e/o florivivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, anche previo confezionamento e trasformazione;
10. gestione di pubblici esercizi, imprese turistiche, ostelli, campeggi, aziende, mense, bar con prestazioni di attività connesse o collegate al perseguimento dello scopo sociale;
11. promozione e gestione di corsi volti alla formazione cooperativistica e professionale, anche con il contributo dell'Unione Europea, di enti pubblici e privati o in genere di persone fisiche;
12. servizi di consegna e guardiania;
13. servizi connessi con il trasporto su strada di persone e cose;

14. assemblaggio, assistenza e vendita di articoli informatici;

15. attività di fotocoproduzione, rilegatoria, stampa e servizi informatici;

16. servizi di riparazione, restauro manufatti, opere d'arte e similari;

17. produzione e consulenza per lo sviluppo di attività legate all'informatica ed alle tecnologie collegate;

18. consulenza per lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità, la sicurezza e l'ambiente;

19. partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni commerciali connesse per l'acquisizione e l'erogazione di servizi in genere a privati, imprese, enti pubblici, società miste a partecipazione pubblica, aziende municipalizzate.

Qualora si rendesse necessario l'utilizzazione di prestazioni professionali riservate dalla legge ai soggetti iscritti in appositi albi, la cooperativa si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti in tali albi professionali, salvo diversa disposizione di legge in proposito.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere qualunque attività connessa, complementare o affine alle precedenti e compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili, necessarie e convenienti. Essa potrà anche assumere, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, per obbligazioni assunte da terzi, qualunque sia l'oggetto e per qualsiasi importo.

La Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti ad Istituzioni private, allo Stato, ad Enti regionali, locali ed alla Comunità Europea.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ART.5 - Regole per lo svolgimento attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica

tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART.6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

SOCI

ART.7 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci tutte le persone fisiche in età lavorativa, che per loro capacità effettiva, attitudine, specializzazione professionale o altra idoneità, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Non possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza l'esplicita autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Sono soci della Cooperativa:

a) soci cooperatori: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi

sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; le persone svantaggiate intese nella dizione dell'art.4 della legge 381/91, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91. Il numero di questi soci non può essere superiore al 50% della totalità dei soci.

b) soci sovventori: partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Sono disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 8 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di Amministrazione nella quale indichi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale. Se trattasi di società, associazioni od enti: ragione sociale o denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, oggetto sociale, organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione, la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

b) per il socio prestatore i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, eventualmente i requisiti attestanti la condizione di persona svantaggiata, come previsto dal secondo comma dell'art.4 della legge 381/1991.

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, purchè nei limiti di legge;

d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione del bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta, che può essere anche a rate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel libro soci.

ART.10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente

statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

ART.11 - Trasferimento delle quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 12 - Recesso

Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente statuto può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 13 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di

Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al pagamento della quota sottoscritta, previa intimazione da parte degli amministratori;
- b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta per 3 assemblee consecutive;
- g) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h) sia stato dichiarato fallito;
- i) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 14 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ART.15 - Liquidazione e rimborso della quota

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote

sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione di pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ART.16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ART.17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a € 100,00 e non superiore al limite fissato dalla legge; le quote sono indivisibili e nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale;

C) dall'eventuale sovrapprezzo;

D) da riserve straordinarie;

E) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo, tranne quella indicata al punto C), debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa

sia all'atto del suo scioglimento.

ART. 18 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.19 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ad all'oggetto della società.

ART.20 - Utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulle destinazioni dell'eventuale utile, destinandolo come segue:

- 1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
 - 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59, art. 11;
 - 3) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
 - 4) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- 1) alla riserva straordinaria;
 - 2) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 21 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci operatori, proporzionalmente alla

quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, calcolati con riferimento alle prestazioni lavorative dei soci e determinati da apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

ART. 22

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, quando ricorrono le condizioni di legge.

ART. 23 - Assemblea dei soci

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero raccomandata a mano, o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli 8 giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di

Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 24 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio con la documentazione informativa;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misure dei compensi da corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione di società sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati.

L'assemblea ordinaria, che deve essere almeno annuale, è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve altresì essere convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

ART. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

ART. 26 Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote sottoscritte.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro

socio mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART.27 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 28 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 29 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 30 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi

previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizione normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 31 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché alle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 32 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a Consiglio di amministrazione, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 33 Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

Art. 34 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo

diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 35 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE

Art. 36 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 37 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

All'originale firmato: LUCIA CERVIO

FRANCESCO RIZZI NOTAIO (SIGILLO)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, D.LGS
7 MARZO 2005 N. 82 CHE SI RILASCIAD AD USO REGISTRO IMPRESE.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO